



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –

20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato **MERIEM BENZIANE NIRAZ**

Veniva riferito dall'Arbitro principale del “3° ELPI CHESS 2024 - Porto S. Elpidio”:
“Il giocatore Meriem Benzine Nizar, nato il 23.01.2005 con IDFSI 165433 e IDFIDE 2839178 nel corso del 1° turno di gioco gli viene dichiarata partita persa per squillo del proprio cellulare che aveva lasciato in “modalità aereo” quindi “acceso” in sala da gioco contravvenendo a quanto dettato dall’art. 11.3.2 della law of chess. Il Meriem Benzine Nizar ribadiva che non potevo sanzionarlo perché la modalità aereo significava cellulare spento e che lui a fine partita era uscito dalla sala da gioco e quindi era diventato uno spettatore. L’arbitro principale gli spiegava che aveva lasciato il cellulare in sala da gioco in modalità aereo quindi acceso contravvenendo all’art. 11.3.2 della law of chess. Nel corso del 4° turno, dopo aver terminato la propria partita, mentre il Meriem stava in prossimità della porta di uscita, della sala da gioco gli è squillato ancora il cellulare, a questo punto ho ritenuto di non dare la penalizzazione ma di sottoporlo a deferimento al giudice sportivo, perché l’applicazione di quanto dettato dall’art. 12.8. della law of chess penso non sia sufficiente a far cambiare il comportamento in sala da gioco, ma un provvedimento disciplinare che comporti una squalifica temporanea dalle competizioni scacchistiche lo farà riflettere che il rispetto dei regolamenti è importante. Questo comportamento ha violato quanto dettato dagli articoli 11.3.2 della law of chess; 12.8 della law of chess”.


Il tesserato non ha fatto pervenire memorie difensive.

L’art. 11.3.2 delle Regole degli Scacchi – Fide stabilisce: “*Durante la partita, a un/a giocatore/trice è proibito avere un qualsiasi dispositivo elettronico non specificatamente approvato dall’arbitro nell’area della competizione*”.

L’art. 12.8 delle Regole degli Scacchi – Fide stabilisce: “*Senza autorizzazione dell’arbitro, è proibito a chiunque utilizzare un telefono mobile o qualsiasi altro tipo di dispositivo di comunicazione nell’area di gioco o in qualsiasi area contigua designata dall’arbitro*”.



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Il comportamento del MERIEM ha violato quantomeno l'art. 12.8 citato, come dimostrato dallo squillo del proprio cellulare all'interno dell'area di gioco (pur a partita finita).

Nell'applicazione della sanzione occorre tener conto del fatto che tale comportamento non va ricollegato ad un tentativo di frode, ma a mera negligenza.

In considerazione di ciò, si ritiene proporzionata l'applicazione della sanzione della **deplorazione** nei confronti di MERIEM Benziane Niraz.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 19.04.2024

Il Giudice Sportivo Nazionale

Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)